

MEDIAZIONE - PARTECIPAZIONE PERSONALE – PROCURA - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

La mera procura alle liti non è sufficiente affinché il difensore partecipi alla mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 richiede la partecipazione personale della parte coinvolta nel contenzioso o, in alternativa, di un suo rappresentante munito di procura speciale. Ciò comporta che la partecipazione all'incontro di mediazione del solo difensore della parte, privo di una procura avente ad oggetto specifico la partecipazione alla mediazione ed in possesso del solo, generico, mandato alle liti, equivale a mancata partecipazione.

Tribunale Velletri sez. II, 19/10/2021, n.1892

Fonte: *Redazione Giuffrè 2022*

Mancata partecipazione alla mediazione - conseguenze

Se la parte non partecipa alla mediazione, il processo andrà avanti e dovrà concludersi con una pronuncia di merito, nell'ambito del quale l'assenza dell'attore o del convenuto sarà valutabile come argomento di prova contro l'assente; l'assenza all'incontro di mediazione è, dunque, punita non con l'improcedibilità, bensì con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 4 bis D.lgs. 28/2010.

Tribunale Napoli sez. II, 21/05/2021, n.4823

Fonte: *Redazione Giuffrè 2021*

La partecipazione alla mediazione è delegabile solo in casi eccezionali

l'esplicito riferimento dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010 al fatto che al primo incontro di mediazione ed agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono essere presenti con l'assistenza di un legale implica che la parte debba presenziare personalmente, perché autonomo centro di imputazione e valutazione degli interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, anche se munito dei necessari poteri. Pertanto, mentre certamente soddisfa il dettato legislativo l'ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società oppure di delega del contitolare del diritto, al contrario il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe invece comportare piuttosto un rinvio del primo incontro.

Tribunale Pistoia, 06/05/2021

Fonte: *Il processocivile.it 29 LUGLIO 2021 (nota di: scientifica Redazione)*

La partecipazione alla mediazione è delegabile solo con procura speciale

L'art. 8 comma 1 terzo periodo d.lgs. n. 28/2010 prevede che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza

dell'avvocato. Interpretando letteralmente tale disposizione, si è pervenuti alla conclusione che sia necessaria e inderogabile, salve obiettive e valide giustificazioni, la presenza personale della parte all'incontro fissato per la mediazione. Infatti la presenza personale delle parti è posta a garanzia della stessa finalità che il legislatore ha inteso perseguire con la disciplina sulla mediazione, in quanto i titolari degli interessi contrapposti in un giudizio potrebbero tutelarli al meglio con la propria partecipazione attiva al procedimento, pervenendo più facilmente ad un accordo conveniente per tutte le parti. Ciò esposto, deve essere dichiarata l'improcedibilità della procedura qualora dal verbale negativo di mediazione si evinca che la parte non abbia partecipato all'incontro personalmente, ma a mezzo dell'avvocato per delega del proprio difensore, in assenza del conferimento della procura speciale sostanziale. In questo caso, infatti, non si può dire regolarmente espletato il tentativo di mediazione obbligatorio ex lege previsto.

Tribunale Crotona, 05/01/2021

Fonte: *Redazione Giuffrè 2021*

Condizione di procedibilità della domanda costituita dalla mediazione: necessaria la partecipazione della parte e del mediatore

Per integrare la condizione di procedibilità della domanda costituita dalla mediazione occorre la partecipazione della parte personalmente all'incontro con il mediatore ovvero mediante persona appositamente delegata cui sia stato conferito il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

Tribunale Siena, 05/11/2020, n.744

Fonte: *Redazione Giuffrè 2021*

Mediazione: condizione obbligatoria di procedibilità, partecipazione e sostituzione.

La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'Avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. In definitiva, nel procedimento di mediazione obbligatoria, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una od entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

Corte appello Napoli sez. II, 29/09/2020, n.3227

Fonte: *Redazione Giuffrè 2020*

La mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione comporta la condanna al pagamento del contributo unificato

Per la mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione, la parte va condannata - ex art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 (come modificato dall'art. 84 della d.L. n. 69 del 2013) - al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Tribunale Savona, 27/07/2020

Fonte: *Redazione Giuffrè 2020*

Mediazione obbligatoria: modalità di delega di un terzo alla partecipazione e legittime ragioni ostative all'inizio della procedura

In tema di mediazione obbligatoria, la parte che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche, ma non solo, dal suo difensore. A tal fine, è necessario che la parte delegata abbia contezza dei fatti e la piena capacità di disporre del diritto controverso. Difatti, nel delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. Ciò posto, le ragioni ostative all'inizio della procedura possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite. Pertanto, anche quando la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l'ha convocata in mediazione e, pertanto, inutile la sua partecipazione all'esperimento di mediazione, non è per ciò solo validamente dispensata dal comparirvi.

Tribunale Lamezia Terme, 17/07/2020, n.425

Fonte: *Guida al diritto 2021, 8*

La partecipazione alla mediazione è delegabile solo con procura speciale

Nella fase di mediazione la parte attrice che deve promuoverla a pena di improcedibilità della domanda, deve presenziare personalmente ovvero anche in caso di conferimento di procura, quest'ultima deve essere speciale cioè essere idonea ad impegnare la parte nella specifica fase della mediazione stessa, deve indicare nel contenuto lo specifico oggetto dell'attività delegata e nello specifico la disponibilità dei diritti oggetto di mediazione, sicché deve ritenersi preferibile la presenza personale della parte, ovvero possibile anche quella del difensore purché sia munito di procura speciale.

Tribunale Roma sez. V, 03/06/2020, n.7981

Fonte: *Redazione Giuffrè 2020*

Mediazione: la mancata partecipazione personale comporta l'improcedibilità della domanda

L'art. 5 comma II bis del dlgs n.28/2010 statuisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo. E' evidente che può esservi "incontro" solo se sono presenti tutte le parti ed è sicuramente onere della parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità di partecipare al primo incontro avanti al mediatore. Tenuto conto della logica dell'istituto (che è, chiaramente, nel senso di onerare chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero proporre appello, non solo di "promuovere" la mediazione, ma anche di "partecipare" al relativo procedimento al fine di rendere possibile un accordo tra le parti in quella sede) deve ritenersi che la mancata partecipazione personale delle parti impedisca l'effettivo "esperimento" del procedimento di mediazione, con la conseguente sanzione di improcedibilità della domanda.

Tribunale Roma sez. V, 17/04/2020, n.6264

Fonte: *Redazione Giuffrè 2020*

La partecipazione alla mediazione è delegabile con procura speciale

Al primo incontro davanti al mediatore devono essere presenti sia le parti che i loro difensori. La parte che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente può farsi sostituire da una persona a sua scelta e, quindi, ma non solo, anche dal suo difensore munito di procura speciale sostanziale. La condizione di procedibilità si intende positivamente assolta con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di proseguire utilmente la procedura

Corte appello Ancona sez. I, 20/11/2019, n.1554

Fonte: *Redazione Giuffrè 2020*

La delega ad un terzo per la partecipazione alla mediazione deve essere conferita con procura avente specifico oggetto

La valida delega ad un terzo per la partecipazione alle attività di mediazione deve essere conferita a mezzo di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto e che legittima la sostituzione della parte anche ad opera del proprio difensore al quale sia rilasciata procura sostanziale.

Tribunale Piacenza, 16/10/2019, n.632

Fonte: *Redazione Giuffrè 2019*

In tema di mediazione obbligatoria, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza
Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020, n. 25155

Fonte: *Massimario Giustizia Civile 2020*

Improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

la mancata presenza in prima persona da parte degli attori agli incontri di mediazione, con presenza del solo legale non munito di procura sostanziale per la sostituzione in sede di mediazione, non costituisce valido esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che, di fatto, stante la mancata partecipazione dei predetti (obbligati ai fini della procedibilità della domanda in sede di giudizio ad attivare la procedura) e la mancata richiesta di remissione in termini per il corretto svolgimento della procedura, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Tribunale Napoli sez. VI, 05/02/2021, n.1167

Fonte: *Redazione Giuffrè 2021*

Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parte costituita – Mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo – Irrogazione sanzione pecuniaria – Comunicazione a mezzo PEC della volontà di non aderire – Applicabilità sanzione – Esclusione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, la sanzione prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, la quale commina una pena pecuniaria a carico della parte costituita che, senza giustificato motivo, omette di partecipare al procedimento, non può essere applicata ove la parte chiamata, pur non comparendo, abbia comunicato a mezzo PEC la volontà di non aderire (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha ulteriormente rilevato che nella circostanza, essendosi tenuto il primo ed unico incontro nella stessa giornata in cui era stata presentata l'istanza di mediazione, non era equo imputare alla banca invitata la responsabilità per la mancata partecipazione fisica di un delegato, in ragione delle presumibili difficoltà organizzative dovute alla mancanza di preavviso).

Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 4 gennaio 2022, n. 11 – Giudice Grossi

Fonte: *Norme e Tributi Plus-Sole24 ore*

Mediazione obbligatoria

in tema di mediazione, la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione, come pure il rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, se non supportato da un giustificato motivo, possono costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l'irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.

Tribunale Busto Arsizio, 10/02/2021

Fonte: *Redazione Giuffrè 2021*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Interruzione della decadenza e della prescrizione – Presentazione istanza – Idoneità – Esclusione – Comunicazione istanza – Necessità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di responsabilità medico-sanitaria. (Cc, articoli 1174, 1218, 1375, 2935 e 2946; Legge, n. 24/2017, articolo 1; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, l'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010 si verifica per effetto non già della mera presentazione dell'istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010, lo stesso istante (Nel caso di specie, relativo ad una controversia sottratta all'applicazione della c.d. Legge "Gelli Bianco" non avendo le norme sostanziali ivi contenute portata retroattiva tali da potersi pertanto applicare ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore, gli attori, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui loro figli minori, avevano agito in giudizio per ottenere la condanna del medico e della struttura sanitaria pubblica al risarcimento dei danni sofferti a causa della omessa diagnosi per le patologie riportate alla nascita della propria sorella; il giudice adito, tuttavia, rilevato il difetto di prova documentale circa l'atto interruttivo costituito dall'istanza di mediazione, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione decennale il diritto azionato dagli attori).

Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, sentenza 19 gennaio 2022, n. 30 – Giudice Radice

Fonte: Norme e Tributi Plus-Sole24 ore

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Contenuto – Simmetria del "petitum" tra istanza di mediazione e domanda giudiziale – Necessità – Inosservanza – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Cpc, articolo 125; D.lgs. n. 28/2010, articoli 4 e 5)

In tema di mediazione obbligatoria, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, quale domanda nuova, ove quest'ultima risulti radicalmente diversa rispetto a quella di mediazione in punto di simmetria del "petitum", ovvero dell'oggetto della pretesa fatta valere in quella sede, con quanto proposto in giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, rilevato che la domanda giudiziale di nullità della delibera assembleare non aveva formato oggetto dell'istanza formulata in sede di mediazione, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dal Condominio convenuto, ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio senza concedere termine per proporre la mediazione in assenza di richiesta di parte attrice, avendo quest'ultima ritenuto, anche dopo la predetta eccezione del Condominio, di aver adempiuto alla prescritta condizione di

procedibilità).

Tribunale di Civitavecchia, Sezione civile, sentenza 4 febbraio 2022, n. 151 – Giudice Soro

Fonte: *Norme e Tributi Plus-Sole24 ore*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Parte gravata dall'onere di introdurre il procedimento – Avvio e cura di ogni adempimento necessario all'utile e sollecito compimento della procedura intrapresa – Necessità – Inosservanza – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie in tema di usucapione immobiliare. (*Cc, articolo 1158; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 6*)

La parte gravata dall'onere di avviare il procedimento obbligatorio di mediaconciliazione onde procurare il perfezionamento della relativa condizione di procedibilità della domanda, non può limitarsi alla mera intrapresa della procedura, ma deve altresì diligentemente curare ogni ulteriore adempimento necessario al suo utile e sollecito compimento, risultandone in difetto frustrata la stessa funzione deflattiva che l'istituto riveste nell'ambito del novellato procedimento civile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento di acquisto di beni immobili per intervenuta usucapione, il giudice adito, accogliendo l'eccezione dei convenuti, ha dichiarato improcedibili le domande proposte dalla parte attrice, in quanto quest'ultima, pur a fronte di un reiterato differimento delle udienze preordinato alla definizione della lite in sede di mediazione, non aveva provveduto a curare gli adempimenti necessari al perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda, omettendo del tutto di documentare l'avvenuto espletamento delle prescritte attività di impulso della procedura di mediaconciliazione in corso, senza neppure allegare – e tanto meno provare – alcun legittimo impedimento in tal senso tale da legittimare una eventuale richiesta di rimessione in termini).

Tribunale di Cagliari, Sezione II civile, sentenza 19 gennaio 2022, n. 100 – Giudice Dessì

Fonte: *Norme e Tributi Plus-Sole24 ore*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Eccezione di parte o rilievo officioso di improcedibilità della domanda – Termine – Preclusione temporale non oltre la prima udienza – Osservanza – Necessità – Fondamento.

In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 5, comma 1-bis del Dlgs n. 28 del 2010, prevede, per determinate materie, l'esperimento del procedimento di mediazione quale "...condizione di procedibilità della domanda giudiziale...", stabilendo però che tale improcedibilità "...deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza...". Tali preclusioni temporali mirano a concentrare nella fase introduttiva del processo di primo grado le verifiche di possibilità di un accordo e la conseguente superfluità del processo, che dovrebbe costituire l'"extrema ratio" per la composizione del

conflitto, senza che ciò comporti il venir meno dell'efficienza processuale qualora, in caso di esito negativo della mediazione, si renda necessario proseguire nel contenzioso giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni, spese insolute ed interessi di mora derivanti dal contratto di locazione finanziaria, il giudice adito ha ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta solo in memoria di replica).

Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 21 gennaio 2022, n. 40 – Giudice Moroni

Fonte: *Norme e Tributi Plus-Sole24 ore*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Clausola contrattuale di mediazione – Mancato esperimento del tentativo di conciliazione – Improcedibilità domanda. (Cost, articolo 24; Cc, articoli 1367, 1372 e 1655; Cpc, articoli 633 e 645; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria, qualora le parti si siano pattiziamente obbligate ad esperire una procedura di mediazione, convenzionalmente regolata, prima di una qualsiasi azione giudiziale in caso di controversia insorta tra le stesse, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale ove il tentativo non venga esperito dalla parte onerata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di corrispettivi concernenti servizi relativi a plurimi contratti di appalto informatico, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dalla parte opponente, ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio, con revoca del decreto opposto, in quanto l'azione *monitoria dell'attrice sostanziale, convenuta opposta, era stata instaurata senza ottemperare a quanto stabilito in apposita clausola delle condizioni generali di contratto, peraltro dalla medesima predisposte*).

Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 7 febbraio 2022, n. 1008 – Giudice Attardo

Fonte: *Norme e Tributi Plus-Sole24 ore*

MEDIAZIONE-CONDOMINIO

Condominio: improcedibile la domanda contro il condomino moroso se manca la delibera che autorizza l'amministratore a partecipare alla mediazione obbligatoria

Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2020, n. 10846

Fonte: *Guida al diritto 2020, 29, 77*

Non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi

Non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi, spettando all'assemblea il potere di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di

delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli.
Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2020, n. 10846

Fonte: *Giustizia Civile Massimario 2020*

L'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione

Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2020, n. 10846

Fonte: *Giustizia Civile Massimario 2020*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito applicativo – Controversie in materia di condominio – Azione intentata dal condomino nei confronti del Condominio a titolo di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia – Natura di controversia condominiale – Insussistenza – Conseguenze – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (*Cc*, articolo 2051; *Disp*, att. c.c., articolo 71-quater; *D.lgs*. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria, la lite insorta in conseguenza della domanda proposta da un condomino nei confronti del Condominio per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalle cose che lo stesso ha in custodia ex art. 2051 cod. civ., non costituisce una controversia "in materia di condominio", sicché la stessa non rientra tra le ipotesi per le quali l'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs n. 28/2010 prevede la procedura di media-conciliazione come condizione di procedibilità della domanda (Nel caso di specie, in cui l'attrice aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza in un caduta procurata da una lastra di marmo, resa scivolosa dall'acqua piovana, sita alla fine corridoio condominiale esterno che dal portone conduce presso la via pubblica, il giudice adito, pur rigettando la domanda risarcitoria, ha respinto l'eccezione sollevata dal Condominio convenuto d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria).

Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 24 gennaio 2022, n. 138 – Giudice Ferreri

Fonte: *Norme e Tributi Plus-Sole24 ore*

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Controversia soggetta a negoziazione assistita – Esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia in ambito condominiale. (*Cc*, articoli 1117 e 2051; *DI*, n. 132/2014, articolo 3; *Dlgs*, n. 28/2010, articolo 5)

L'esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita – ancorché in ipotesi non soggetta alla mediazione obbligatoria ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 – risponde alla medesima "ratio" della normativa in tema di

negoziante assistita, in quanto tende ad assicurare un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e da parte di un soggetto terzo, con la conseguenza che, già promossa la mediazione, non risulta necessario l'esperimento anche del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda proposta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui una società conduttrice di un immobile sito in uno stabile condominiale aveva agito ex articolo 2051 cod. civ. nei confronti del Condominio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'allagamento del seminterrato causato dall'occlusione delle griglie di scarico asseritamente ritenute di proprietà condominiale, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Condominio convenuto sul presupposto dell'omesso esperimento da parte dell'attrice del procedimento di negoziazione assistita).

Tribunale di Roma, Sezione VII civile, sentenza 8 febbraio 2022, n. 2043 – Giudice Francavilla

Fonte: *Norme e Tributi Plus Diritto-Sole24ore*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condominio negli edifici – Giudizio di impugnazione di delibere assembleari condominiali – Termine di decadenza – Istanza di mediazione – Interruzione – Idoneità – Presentazione – Sufficienza – Esclusione – Comunicazione al Condominio – Necessità. (Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

Nel giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali, il vizio di annullabilità va fatto valere dal condomino attore nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 cod. civ.; a tal fine, tuttavia, al fine di interrompere il predetto termine decadenziale non è sufficiente che l'istanza di mediazione sia presentata all'organismo di mediazione, ma è necessario che la stessa risulti nel predetto termine anche comunicata al Condominio.

Tribunale di Sondrio, Sezione civile, sentenza 11 febbraio 2022, n. 59 – Giudice Licitra

Fonte: *Norme e Tributi Plus Diritto-Sole24ore*

MEDIAZIONE E DOMANDA RICONVENZIONALE

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti – Estensione – Configurabilità – Esclusione – Fattispecie relativa ad azione di adempimento d'indennizzo relativo a contratto di assicurazione sulla vita. (Cost, articolo 24; Cc, articoli 1892, 1893 e 1919; Cpc, articoli 36, 167 e 183; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

La mediazione obbligatoria non si estende anche alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti atteso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione, poiché introducono limitazioni all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito

dall'articolo 24 Cost.; pertanto, la locuzione "...chi intende esercitare in giudizio un'azione...", contenuta nell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, deve intendersi come "...chi intende instaurare un giudizio.." e, di conseguenza, limitata principalmente all'attore (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui l'attore, premettendo di essere beneficiario di una polizza assicurativa contro il rischio morte stipulata dalla deceduta consorte, aveva convenuto la compagnia di assicurazioni per far accertare l'illegittimità del rifiuto opposto da quest'ultima con condanna alla liquidazione dell'indennizzo, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione della domanda spiegata in via riconvenzionale dalla compagnia di assicurazioni ed intesa all'annullamento del contratto di assicurazione sulla vita, anche in ragione della circostanza che la questione concernente la validità del negozio doveva già ritenersi ricompresa nella mediazione inerente la domanda principale di adempimento che quella validità negoziale chiaramente presuppone).

Tribunale di Bari, Sezione II civile, sentenza 3 gennaio 2022, n. 8 - Giudice D'Aprile

Fonte: *Norme e Tributi Plus Diritto-Sole24ore*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Ampliamento del giudizio – Domanda riconvenzionale – Regime applicabile – Individuazione

In tema di mediazione obbligatoria, il termine che il giudice concede "alle parti" per l'avvio della mediazione non esperita prima dell'introduzione del giudizio ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, è da intendersi conferito alla "parte più diligente" e non va interpretato nel senso di avvio di distinti ed autonomi procedimenti di mediazione essendo solo necessario e sufficiente che quanto richiesto dalle parti, nei rispettivi atti introduttivi, costituisca l'oggetto della discussione portata innanzi al mediatore. Tale interpretazione è del tutto in linea con il principio di ragionevole durata del processo e di equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione e rispecchia anche un'esigenza di ordine logico che è quella di garantire che la discussione sulla domanda riconvenzionale (autonoma e distinta rispetto a quella principale) si svolga nello stesso procedimento in quanto essa da sola non è generalmente idonea, per lo più dopo il fallimento del procedimento di mediazione sulla domanda principale, a comporre la lite. Tale regola vale ove la mediazione sia stata esperita nel corso del giudizio a seguito del termine concesso dal giudice, vale a dire quando il "thema decidendum" risulta già delineato anche per la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto. Ne consegue che, salva l'ipotesi residuale nella quale il fatto costitutivo della domanda riconvenzionale sia sorto successivamente all'esperimento del procedimento di mediazione avviato – il quale potrebbe produrre una variazione degli interessi in gioco e, dunque, dell'esito stragiudiziale della controversia, (in tale ipotesi è sostenibile l'orientamento secondo cui il tentativo di conciliazione dovrebbe considerarsi obbligatorio anche per la domanda riconvenzionale c.d. "inedita"), – non vi è, rispetto alle domande riconvenzionali, già oggetto di contraddittorio tra le medesime parti, alcun obbligo di

esperire un ulteriore ed autonomo tentativo di mediazione. Del resto, l'applicazione del citato art. 5 alle domande proposte in corso di causa può portare ad una molteplicità di rinvii del processo e ad un aumento esponenziale dei costi per le parti che non corrisponde alla logica dell'istituto (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato dal verbale del procedimento di mediazione, incardinato da parte attrice e conclusosi con esito negativo, che la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta aveva costituito oggetto della discussione in sede di mediazione, alla quale la stessa aveva partecipato, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalle attrici in merito alla domanda riconvenzionale medesima).

Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 23 giugno 2021, n. 10960

Fonte: *Norme e Tributi Plus Diritto-Sole24ore*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Ambito applicativo – Domande riconvenzionali – Assoggettamento – Esperimento del tentativo obbligatorio – Instaurazione di un autonomo procedimento di mediazione – Necessità – Esclusione – Fondamento – Principio enunciato in relazione a domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'acquisto di un bene immobile per usucapione

In tema di mediazione obbligatoria, la domanda riconvenzionale è soggetta, a pena di improcedibilità, al previo esperimento del procedimento. In tale ipotesi, il convenuto che la proponga non è tenuto ad intraprendere un autonomo procedimento di mediazione, potendo, al contrario, utilmente, ai fini dell'esclusione della causa di improcedibilità, partecipare al procedimento attivato dall'attore. Infatti, optando per la soluzione che imponga al convenuto di intraprendere autonomamente un procedimento di mediazione, pur se lo stesso abbia partecipato o possa partecipare al procedimento instaurato dall'attore, là facendo valere le proprie difese ed eventualmente proponendo proprie domande, si arriverebbe ad affermare come necessarie attività ragionevolmente evitabili senza che i fini della mediazione ne risultino comunque menomati o compromessi.

Corte di Appello di Catanzaro, Sezione I civile, sentenza 25 febbraio 2021, n. 247

Fonte: *Norme e Tributi Plus Diritto*

MEDIAZIONE E OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Avviata l'opposizione a d.i. e statuito sulla concessione o sospensione del decreto spetta alla parte opposta l'onere di promuovere la mediazione

Cassazione sez. III , 13/05/2021 , n. 12896

Fonte: *Foro it. 2021, 12, I , 3973*

Se nessuna delle parti provvede ad attivare la procedura di mediazione, l'opposizione al decreto ingiuntivo è

improcedibile

Cassazione civile , sez. VI , 22/03/2021 , n. 8015

Fonte: *Diritto & Giustizia 2021, 23 marzo*

Opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere di promuovere la procedura di mediazione spetta alla parte opposta

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lg. n. 28/2010 i cui giudizi siano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Cassazione civile , sez. III , 08/01/2021 , n. 159

Fonte: *Diritto & Giustizia 2021, 11 gennaio*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Istanza di rimessione in termini fondata dal creditore opposto sul richiamo ai principi espressi in materia di c.d. "overruling" – Infondatezza – Fondamento – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali. (*Cc, articolo 1123; Disp, att. cc., articolo 63; Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5*)

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali, il giudice adito, rilevato che nessuna delle parti aveva ottemperato all'invito di avviare la procedura di mediazione, ha dichiarato improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto disattendendo al contempo la domanda di rimessione in termini formulata dal Condominio opposto non potendosi nella circostanza richiamare i principi espressi in materia di c.d. "overruling"; infatti, osserva la decisione in esame, nel momento in le parti erano state invitate ad instaurare la procedura di mediazione esisteva incertezza nelle soluzioni giurisprudenziali relative all'individuazione della parte onerata della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non avendo la pronuncia di Cassazione, resa a sezioni semplici, sopito l'orientamento di segno opposto che invero trovava molti sostenitori in dottrina e nella giurisprudenza di merito; a fronte, pertanto, di una giurisprudenza non univoca, conclude il giudice partenopeo, parte opposta avrebbe dovuto attivarsi, per il principio di

precauzione, per introdurre la mediazione, della quale, non a caso, erano onerate "le parti" nel provvedimento giudiziale, permanendo in quel tempo, come detto, incertezze interpretative e numerose pronunce dei giudici di merito palese in contrasto con l'interpretazione fino ad allora espressa dai giudici di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: *Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629*).
Tribunale di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 8 febbraio 2022, n. 1345 – Giudice Cislghi

Fonte: *Norme e Tributi Plus Diritto-Sole24ore*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Ambito applicativo – Limiti – Azione monitoria concernente il pagamento di somme aventi titolo in contratto atipico – Esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (*Cc, articolo 1322; Dlgs n. 28/2010, articolo 5; Dl, n. 132/2014, articolo 3*)

In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Dlgs n. 28 del 2010, il procedimento di mediazione non risulta obbligatorio nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, e comunque, ai sensi del comma 1, del medesimo articolo, anche dopo tale evenienza, quando l'azione proposta in giudizio non rientra tra quelle elencate dallo stesso legislatore, tra le quali, senz'altro non figura l'azione proposta nel giudizio monitorio, concernente corresponsioni di somme di denaro derivanti da contratto atipico (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme connesse ad obbligazioni derivanti da un contratto concernente l'attività di raccolta di gioco lecito tramite macchinari concluso tra la società concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la società opponente, il giudice adito, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della pretesa monitoria per non aver, parte opposta, proposto domanda di accesso al procedimento di mediazione obbligatoria ed esperito il tentativo di negoziazione assistita; quanto a quest'ultima eccezione, l'esperimento di negoziazione assistita ex articolo 3 della legge n. 132 del 2014, rileva la decisione in esame, è obbligatorio per chi intenda esercitare un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti, ovvero per chi intenda esercitare un'azione relativa a domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, tra le quali, di conseguenza, non rientra la domanda azionata in via monitoria non eccedendo la stessa il predetto limite di valore).

Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 28 gennaio 2022, n. 1401 – Giudice Postiglione

Fonte: *Norme e Tributi Plus-Sole24 ore*

Ingiunzione – Opposizione - Mancata formulazione istanze ex artt. 648 o 649 c.p.c. – Fattispecie di mediazione obbligatoria – Non necessità della mediazione

Non è obbligatorio l'esperimento della mediazione in materia locatizia laddove alla prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non siano state formulate le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.

Tribunale Torino, 18 giugno 2021 (ordinanza) - De Magistris Estensore

Fonte: <https://www.judicium.it/ancora-su-mediazione-e-opposizione-a-decreto-ingiuntivo/>*Alberto Parmentola*

Ingiunzione – Opposizione - Mancata formulazione istanze ex artt. 648 o 649 c.p.c. – Fattispecie di mediazione obbligatoria – Necessità della mediazione

È obbligatorio l'esperimento della mediazione in materia locatizia anche laddove alla prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non siano state formulate le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. Il procedimento monitorio in materia locatizia non è soggetto all'obbligo di (preventivo) esperimento della mediazione obbligatoria al fine di consentire al creditore di procurarsi celermente un titolo esecutivo; (omissis) allorchè viene instaurato il giudizio di opposizione, che si deve svolgere nelle forme ordinarie, una volta esaurita la fase attinente all'esecutività del decreto ingiuntivo, non può che rivivere l'obbligo di esperimento del procedimento di mediazione in ragione della materia del contendere e della causa petendi e ciò indipendentemente dall' eventuale iniziativa processuale della parte convenuta, avente a oggetto istanza di concessione della provvisoria esecuzione.

Tribunale Torino, 21 giugno 2021 (ordinanza) - Giusta Estensore

Fonte: <https://www.judicium.it/ancora-su-mediazione-e-opposizione-a-decreto-ingiuntivo/>*Alberto Parmentola*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte opposta – Mancato esperimento del procedimento – Improcedibilità del giudizio e revoca del decreto ingiuntivo opposto – Istanza di rimessione in termini avanzata dall'opposta e fondata sul richiamo ai principi espressi dalla in materia di c.d. "overruling" – Infondatezza – Fondamento. (Cpc, articoli 153, 294, 633 e 645; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell'improcedibilità della domanda, con revoca del provvedimento monitorio, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ad opera di parte opposta, dev'essere disattesa l'istanza di rimessione in termini fondata da quest'ultima sul richiamo dei principi giurisprudenziali espressi in tema di "prospective overruling". In tale ipotesi, infatti, i presupposti per la suddetta rimessione in termini non sussistono in quanto: a) sulla questione degli effetti del mancato esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo non si è mai formato alcun consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità tale da indurre parte opposta ad un ragionevole affidamento su di esso, atteso che la tesi incline a far gravare sulla parte opponente l'onere della mediazione è stato espresso nella

giurisprudenza di legittimità in due sole pronunce; b) l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite non può considerarsi imprevedibile o inatteso, né tantomeno privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi. Infatti, può parlarsi di "prospective overruling" solo a condizione che ricorrano, cumulativamente, i seguenti presupposti: a) si verta in materia di mutamento della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo e non anche su disposizioni di natura sostanziale; b) tale mutamento sia stato imprevedibile o quantomeno inatteso e privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale cioè da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso, ipotesi non ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di Cassazione in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso; c) l'"overruling", infine, sia causa diretta ed esclusiva di un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, ponendosi esso quale causa di sopravvenuta inammissibilità, improcedibilità, decadenze o preclusioni, in ragione della diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa azionata in giudizio. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 novembre 2019, n. 23003; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Frosinone, Sezione civile, sentenza 11 febbraio 2022, n. 149 – Giudice Pellegrini

Fonte: *Norme e Tributi Plus-Sole24 ore*

MEDIAZIONE E CONSULENZA TECNICA

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Esperti – Nomina – Consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento – Utilizzo nel successivo giudizio civile – Ammissibilità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di successione ereditaria. (Cc, articolo 606; Cpc, articoli 61 e 116; D.lgs. n. 28/2010, articolo 8)

In tema di mediazione obbligatoria, la perizia redatta nel corso del procedimento risulta pienamente utilizzabile nell'ambito del successivo giudizio, in quanto svolta su incarico di un soggetto terzo ed imparziale, quale è il mediatore, nonché in virtù dell'espresso accordo delle parti sul punto (Nel caso di specie, in cui gli attori avevano agito in giudizio per sentir dichiarare la nullità del testamento, l'apertura della successione legittima e la conseguente condanna del convenuto a restituire i beni indicati nella denuncia di successione, il giudice adito, rilevato che lo stesso convenuto non si era opposto all'utilizzo della CTU grafologica espletata durante il procedimento, la quale aveva concluso per la falsità del testamento, né sollevato eccezioni e contestazioni di sorta relativamente ai contenuti tecnici della medesima, ha concluso per il pieno utilizzo dell'elaborato peritale prodotto e costituito in mediazione, avuto

riguardo anche alla circostanza che, già in tale sede, le parti medesime avevano concordemente chiesto la nomina di un perito calligrafo per accertare l'autenticità e genuinità della scheda testamentaria, acconsentendo preventivamente anche all'eventuale produzione della perizia medesima nel giudizio di futura incardinazione).

Tribunale di Torino, Sezione II civile, sentenza 18 febbraio 2022, n. 705 – Presidente La Marca – Estensore Gambacorta

Fonte: *Norme e Tributi Plus-Sole24 ore*

MEDIAZIONE DELEGATA-TERMINE-AVVIO

In ipotesi di mediazione delegata, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione

In ipotesi di mediazione delegata, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione

In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone.

Cassazione civile, sez. II, 14/12/2021, n. 40035

Fonte: *Giustizia Civile Massimario 2022*

MEDIAZIONE-APPELLO

Omesso esperimento del tentativo di mediazione: in assenza di eccezione tempestiva del convenuto il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato
Cassazione civile, sez. III, 13/05/2021, n. 12896

Fonte: *Guida al diritto 2021, 24*

Fonte: *Diritto & Giustizia 2021, 11 gennaio*

Il giudice può disporre l'esperimento della mediazione anche in sede di appello

Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020, n. 25155

Fonte: *Foro it. 2021, 10, I, 3313*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Giudizio di primo grado – Eccezione di parte o rilievo officioso – Mancanza – Giudizio di appello – Eccezione di improcedibilità – Preclusione.

In tema di mediazione obbligatoria, qualora sia mancata la tempestiva eccezione del convenuto ed il rilievo officioso del giudice

entro la prima udienza del giudizio di primo grado, rimane precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, il giudice d'appello ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria sollevata dalla parte appellata a motivo dell'omessa assegnazione del termine per esperire il tentativo da parte del giudice dell'opposizione nell'ordinanza di mutamento del rito da ordinario a locatizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797)

Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione I civile, sentenza 4 ottobre 2021 n. 553 – Presidente Gullino; Consigliere estensore De Martin

Fonte: *Norme e Tributi Plus Diritto-Sole24ore*

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di appello – Mediazione delegata dal giudice – Mancata attivazione da parte dell'appellante – Improcedibilità del giudizio

In tema di mediazione obbligatoria, la mancata attivazione della procedura di mediazione rende inevitabilmente improcedibile la domanda giudiziale ex art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28 del 2010 anche nel giudizio di appello, restando ininfluyente che la controversia rientri o meno nell'elenco delle materie assoggettate a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del citato D.lgs. n. 28 del 2010 ma rilevando, in tale ipotesi, solo l'inottemperanza della parte gravata all'ordine giudiziale (Nel caso di specie, il collegio, rilevato il concorso di entrambi i requisiti richiesti dal dettato normativo, ovvero l'inerzia dell'appellante rispetto all'ordine impartito con ordinanza dal giudice nonché la tempestività dell'eccezione formulata dall'appellata, ha dichiarato improcedibile il gravame).

Corte di Appello di Firenze, Sezione I civile, sentenza 23 giugno 2021, n. 1288

Fonte: *Norme e Tributi Plus-Sole24 ore*

MEDIAZIONE-TLC-CONSUMATORE

In materia di telecomunicazioni, il tentativo di conciliazione può comunque essere esperito nel giudizio di cognizione ordinaria

Cassazione civile , sez. un. , 28/04/2020 , n. 8240

Fonte: *Redazione Giuffrè 2020*

Nelle liti tra società di telecomunicazione e utenti, il tentativo di conciliazione non è obbligatorio nel ricorso per decreto ingiuntivo

In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall' art. 1, comma

11, della l. n. 249 del 1997 , chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito

Cassazione civile , sez. un. , 28/04/2020 , n. 8240

Fonte: *Guida al diritto 2020, 24 , 122*

MEDIAZIONE-TRASFERIMENTO IMMOBILIARE

L'atto notarile successivo alla procedura di mediazione con l'ex coniuge non è esente da imposta di registro e catastale

Cassazione civile , sez. trib. , 16/06/2020 , n. 11617

Fonte: *Diritto & Giustizia 2020, 22 giugno*

Il regime fiscale agevolato previsto per la mediazione di liti civili e commerciali è limitato agli atti relativi al procedimento e non si applica a atti stipulati separatamente

Cassazione civile , sez. trib. , 16/06/2020 , n. 11617

Fonte: *Guida al diritto 2020, 32 , 96*